

## **REDDITO DI CITTADINANZA**

La Confsal ritiene il Reddito di Cittadinanza uno strumento valido ed innovativo se considerato quale strumento di politica attiva, dove la tutela statale prevista per i cittadini più svantaggiati non si limita al mero assistenzialismo economico, ma mirerebbe all'ambizioso fine di reinserimento lavorativo e sociale delle fasce più deboli della popolazione.

Riteniamo necessario evidenziare, a seguito della disamina del Decreto n.4/2018 e del conseguente Disegno di Legge per la conversione del suddetto decreto, alcuni aspetti che potrebbero essere utili ai fini di una valutazione ulteriore di chi ha la responsabilità delle decisioni politiche.

Per quanto riguarda l'istituzione del Reddito di Cittadinanza rileviamo come il Disegno di Legge si muova, nella sua istituzione e nella sua erogazione, attraverso dei criteri e regole basate sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e come, la parte di politica attiva pubblica sia fondata su di un sistema statistico-predittivo coadiuvato da un questionario di autovalutazione sulla personalità e sulle aspettative lavorative e solo successivamente potrà essere basato anche sulla professionalità e formazione degli operatori.

In riferimento ai criteri per individuare i beneficiari ed il beneficio economico, la relazione tecnica fa riferimento ad una valutazione effettuata sugli ISEE 2017 e, in ultima istanza, agli ISEE 2016;

Riteniamo opportuno ravvisare che gli Indicatori ISEE, ad oggi, elaborano un dato che non corrisponde alla reale situazione economica del Nucleo familiare in quanto prendono in esame lo stato di famiglia del giorno in cui si effettua la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il patrimonio mobiliare ed immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente, il reddito effettivamente percepito 2(due) anni prima; altresì si riscontrano difficoltà nel trovare corrispondenza con la registrazione dei contratti di affitto, ove non vige l'obbligo registrazione come, ad esempio, nei casi di Edilizia Residenziale Pubblica e non vengono presi in esame eventuali costi a carico del nucleo, quali possono essere finanziamenti erogati a titolo personale per venire incontro alle esigenze del nucleo familiare.

Infatti, nelle more dell'entrata in vigore dell'(Indicatore della Situazione Economica) ISE Precompilato, che si presume sia possibile a Settembre 2019, ed auspicando che possa evidenziare la situazione reale ed aggiornata del nucleo familiare, ci preme rimarcare come sia necessario specificare l'indicatore anche nei casi di influenza del reddito del Genitore non convivente in assenza di coniugio e non more uxorio, che è l'indicatore utilizzato, ad esempio, dai Comuni per le agevolazioni relative alla mensa scolastica.

Ad ogni modo, l'indicatore come determinato nel Disegno di Legge, oltre a non indicare la reale situazione del nucleo, escluderebbe dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza persone che hanno perso il posto di lavoro almeno dal Dicembre 2016 e hanno percepito l'Indennità di Disoccupazione durante l'anno 2017.

A titolo esemplificativo, l'indennità di disoccupazione è soggetta a tassazione IRPEF ed è considerata reddito da lavoro dipendente nella CU (Certificazione Unica) rilasciata dall'INPS; quindi, l'indennità di disoccupazione erogata nel 2017 influisce sull'ISEE 2019 utile ai fini della percezione del Reddito di Cittadinanza e, in particolare, sul valore del reddito familiare che dovrà essere inferiore alla soglia di € 6.000 annui con parametro di scala di equivalenza 1(uno) riferita al primo componente del nucleo.

Pertanto, i percettori di disoccupazione vedranno slittare la loro possibilità di accedere al beneficio del Reddito di Cittadinanza e non vedranno riparametrata la loro indennità di disoccupazione a tale beneficio perché non se ne fa menzione nella norma e non viene specificata l'eventuale percentuale di computazione ai fini dell'indicatore ISEE.

Infatti, la norma riporta che il beneficiario della NASPI verrà convocato entro 30 gg dal riconoscimento del reddito di cittadinanza che si basa sull'indicatore ISEE.

Altresì, riteniamo sia opportuno creare una banca dati che possa evidenziare le reali agevolazioni percepite dai nuclei familiari che, come sappiamo, sono di origine statale, regionale, comunale, così da rilevare chi ha bisogno di cosa e quanto, rispondendo così a parametri di equità rispetto al resto della popolazione italiana.

Relativamente alla parte di Politica Attiva, riteniamo sia il caso di sospendere il giudizio fino all'adeguamento strutturale, informatico e professionale dei Centri per l'Impiego specificando che altri paesi hanno adottato il sistema predittivo, basato su dati di origine statistico-quantitativa, e successivamente abbandonato per scarsità od inadeguatezza dei dati frutto di predizione.

Va da sé che il sistema di autovalutazione, di cui si parla in queste ore al CNEL (convegno del 05/02/2019), potrà, ed auspichiamo, dovrà essere solo di supporto all'Orientamento di II Livello da implementare nei Centri per l'Impiego.

Riteniamo, comunque, che si stia procedendo nella giusta direzione coinvolgendo la bilateralità sia nella Formazione delle persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza sia, come già accade, nell'Assegno di ricollocazione che, nella prima fase di applicazione del decreto, sarà l'unico strumento per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Dobbiamo però portare alla vostra attenzione che, nel caso di licenziamento del beneficiario del reddito di cittadinanza, il datore di lavoro potrà non essere tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito essendo specificato nella norma il caso di esclusione di licenziamento per giustificato motivo.

## **PENSIONI – QUOTA 100**

La Confsal, pur apprezzando l'attenzione che il Governo ha rivolto verso una delle più urgenti riforme di cui necessita il nostro Paese, reputa tuttavia tale intervento timido ed insufficiente per essere considerato quale riforma del sistema pensionistico. Ciò è confermato dal carattere temporaneo conferito alla norma e dalla mancata abrogazione della Legge Fornero, che continua ad esplicare a pieno i suoi effetti.

La Confsal considera, dunque, Quota 100 come un'accettabile misura di anticipazione alla pensione, da aggiungersi alle altre già esistenti.

Nel comparto pubblico, a causa di previgenti paletti normativi, la corresponsione del TFS potrà essere dilazionata fino ad 8 anni. Per sopperire a tale problematica, il Governo ha previsto il cd. prestito ponte, al fine di effettuare un anticipo fino a 30mila euro. Tale prospettazione, tuttavia, appare iniqua sia per l'esiguità dell'importo eventualmente anticipato, sia per la circostanza che lo stesso è gravato da interessi a carico del lavoratore. Inoltre, anche la detassazione del TFS all'1,5% (fino ad un massimo del 7,5%) che andrebbe a compensare gli eventuali interessi (ad oggi non ancora definiti), risulta insufficiente a soddisfare il diritto dell'intera platea di lavoratori interessati, in quanto la stessa è limitata agli importi inferiori a 50mila euro.

La Confsal, data la natura contrattuale dell'istituto del TFS, ritiene inaccettabile la prospettazione di dover addebitare a carico dei lavoratori eventuali interessi bancari e ritiene doveroso che gli stessi, al contrario, siano interamente a carico dello Stato.

La Confsal, infine, auspica che il Governo rimoduli in maniera strutturale la proposta di riforma del sistema pensionistico, prevedendo in particolare:

- a) l'attuazione di un reale sistema "contributivo", con un meccanismo di computo del tasso di capitalizzazione e del coefficiente di trasformazione difforme rispetto a quello attuale;
- b) la definizione della cd. Quota 100 e di altre opzioni di anticipo pensionistico (come l'Ape sociale ed Opzione donna) quali misure stabili e permanenti;
- c) un incentivo per le lavoratrici madri, con il riconoscimento di almeno un anno di anzianità contributiva per ogni figlio.

Per quanto riguarda QUOTA 100 un riferimento d'obbligo va fatto ai Fondi di solidarietà bilaterali nella parte in cui si afferma che l'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ci troviamo nuovamente di fronte alla definizione di “***comparativamente più rappresentativo a livello nazionale***” che ha generato diffide e denunce nei confronti dell’INL che si appropria del diritto di interpretare tale locuzione senza avere norme e dati a supporto della comparazione e della rappresentatività.

Altresì, trattandosi di fattispecie aziendali o territoriali, la titolarità per la parte datoriale sicuramente è l’azienda e la parte dei lavoratori andrebbe ricercata in chi effettivamente rappresenta gli interessi dell’azienda de qua.